



## **ISTITUTO TECNICO ECONOMICO**

### **INDIRIZZO TURISMO "MARCO POLO"**

Via Ugo La Malfa, 113 – 90146 P A L E R M O  
c.f. 80012780823 – c.m. PATN01000Q  
Tel. 091/6886878

patn01000q@istruzione.it-patn01000q@pec.istruzione.it  
sito internet: itetmarcopolo.edu.it



Data e protocollo vedi segnatura

Circ. n. 275

I.T.E.T. "Marco Polo" - Palermo  
Prot. 0005255 del 10/04/2026  
VII (Uscita)

Palermo, 10/04/2026

Al Personale docente e ATA  
Al Direttore S.G.A.  
All'Albo  
Al sito web

#### **OGGETTO: Comunicazione assenza per malattia - visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche.**

Si richiama l'attenzione del personale in servizio sulla disciplina delle assenze per visite specialistiche, sul diritto del personale scolastico ad assentarsi e sul dovere della dirigenza scolastica di assicurare l'erogazione del servizio e la vigilanza sugli alunni. Nell'assenza per visita specialistica vi rientra quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici. Non vi rientra invece la visita medica effettuata dal proprio medico di base a meno che quest'ultimo non la esegua a titolo di "specialista". In questo caso l'attestazione dovrà recare nell'intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest'ultimo che è stata effettuata una "visita specialistica".

Il personale scolastico che intende usufruire di un permesso per visita specialistica, esami diagnostici o terapie è tenuto a presentare apposita richiesta alla segreteria; al rientro in servizio, il dipendente dovrà consegnare l'attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria, riportante la data e l'orario della visita effettuata.

La nota MIUR Prot. n.7457 del 06/05/2015 stabilisce che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l'espletamento di tali prestazioni. Quanto alla modalità di certificazione di tali assenze, il comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.Lg.vo 165/2001, stabilisce che: *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione (certificato medico indicante il giorno, luogo e orario -dalle ore alle ore- della visita effettuata) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione"*. L'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dalla norma: eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all'istituto della malattia. Si confida nel rispetto delle indicazioni fornite.

Il Direttore S.G.A., il personale amministrativo e i collaboratori del Dirigente Scolastico vigileranno sul rispetto delle disposizioni.

La presente circolare ha valore di notifica per tutto il personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Amata

Firma autografa omissa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993